



COMUNE DI LA LOGGIA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

in attuazione della
Legge 04.01.1990, n. 1 e della
Legge Regionale 09.12.1992, n. 54

=====

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13.6.2006 – resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

INDICE

Art. 1 – Autorizzazione all’esercizio	pag.	3
Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’attività	pag.	3
Art. 3 – Autorizzazione: requisiti, procedure	pag.	5
art. 4 – Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa – compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali	pag.	6
Art. 5 – Distanza tra esercizi	pag.	7
Art. 6 – Provvedimento di diniego e comunicazioni	pag.	7
Art. 7 – Superfici minime dei locali da adibirsi all’esercizio dell’attività	pag.	8
Art. 8 – Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate	pag.	8
Art. 8 bis – Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati	pag.	11
Art. 8 ter – Requisiti igienici per l’attività svolta a domicilio	pag.	12
Art. 8 quater – Altre disposizioni igienico sanitarie	pag.	12
Art. 9 – Subingresso.	pag.	12
Art.10 – Chiusura per ferie - sospensione – decadenza – revoca - cessazione	pag.	13
Art.11 – Obbligo di esposizione autorizzazione, tariffe, orari, dichiarazione annuale dell’attività	pag.	14
Art.12 – Vigilanza	pag.	14
Art.13 – Sanzioni	pag.	14
Art.14 – Norme transitorie e finali.	pag.	15

Articolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 1) L'attività di estetista è disciplinata dalla Legge 04/01/1990 n. 1 e dalla Legge Regionale 09/12/1992 n. 54, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento. Tutte le imprese, individuali o societarie, che esercitano l'attività di estetista sono soggette ad autorizzazione del Responsabile di Servizio comunale competente.
- 2) E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere l'attività predetta sia in luogo pubblico, sia in luogo privato, anche a titolo gratuito, anche in modo parziale (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, piscine, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati, discoteche, istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati, qualunque siano le forme e la natura giuridica d'impresa). L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, ha validità permanente e non è soggetta a vidimazione annuale.
- 3) L'autorizzazione è rilasciata per l'attività di estetista. Con il termine "estetista" si designano le attività comprendenti le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 1/1990 e alla Legge Regionale 54/1992 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/86 n. 713.

Sono altresì incluse tra le attività di estetista quelle di visagista, depilatore, manicure, pedicure anche se esercitate all'interno di centri dimagranti o di benessere, nelle palestre o altre simili attività ancorché le stesse consistano nella semplice messa a disposizione di lampade abbronzanti, saune, ecc. Sono comunque soggette al presente regolamento e, pertanto, a preventiva autorizzazione per l'attività di estetista, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge Regionale 54/1992, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato alla Legge 1/1990 e alla Legge Regionale 54/1992.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) L'attività di estetista non può svolgersi in forma ambulante o di posteggio.

La attività può essere esercitata in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, case di cura, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre, discoteche, circoli privati, piscine, centri medici specializzate, sempreché sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 1/1990 e dalla Legge Regionale 54/1992, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

La stessa attività può essere autorizzata anche se svolta in locali di abitazione dell' esercente, purché si tratti esclusivamente dell'abitazione dell'esercente quale risulta dalla residenza

anagrafica e a condizione che il richiedente ottenga l'attestazione del possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali necessari per lo svolgimento dell'attività e consenta i controlli dei requisiti previsti dalla legge 1/1990, dalla legge regionale 54/1992 e dal presente regolamento da parte degli Organi competenti. Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.

Gli esercenti possono effettuare anche servizi presso il domicilio dei clienti, su loro richiesta.

- 2) L'attività di cui al presente Regolamento, esercitata ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, è sottoposta ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 3 alle seguenti condizioni:
 - a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d) ed e) ;
 - b) i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non eseguano le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
 - c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione;
 - d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
- 3) I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni: oggetto e caratteristiche del corso , data inizio e fine corso , orario settimanale e giornaliero delle lezioni , nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici. Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 4) L'attività di estetista esercitata temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, è sottoposta ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo articolo 3, comma 1, con esclusione delle lettere d) ed e) e dei commi da 1 a 5 dell'art. 4 , con istanza da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della qualificazione professionale. In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, é sufficiente una comunicazione al Comune da parte degli interessati. Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.
- 5) Gli acconciatori, di cui alla Legge 17.8.2005, n. 174, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art. 9 della Legge 1/1990.
- 6) Le imprese esercenti l'attività di estetista possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso del titolo abilitante l'esercizio del commercio al minuto.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

- 1) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è rilasciata dal Responsabile di Servizio, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti :
 - a) Requisito soggettivo previsto dalla Legge 08.08.1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio ;
 - b) della qualificazione professionale del richiedente, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 1/1990 , 3, 4 e 7 della legge regionale 54/1992. La qualificazione professionale deve sussistere
 - in caso di impresa individuale: in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa qualificabile come artigiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 8.8.1985, n. 443, come modificato dalla Legge 20.5.1997, n. 133: in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20.05.1997, n. 133: in capo all'unico socio;
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 20.05.1997, n. 133: in capo ai soci accomandatari;
 - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8.8.1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20.05.1997, n. 133: in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 443/1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale. Per le imprese diverse da quelle previste dalla Legge 443/1985 la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di assunzione della direzione dell'impresa stessa resa da persona in possesso della qualificazione professionale di estetista. Tale direttore tecnico deve garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura.
 - c) dei requisiti igienici e sanitari dei locali , delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati, di cui ai successivi articoli ;
 - d) dell'esistenza della distanza minima, stabilita a norma del successivo art. 5, da altri esercizi di estetista ;
 - e) della superficie minima dei locali a norma del successivo art. 7 .
- 2) L'autorizzazione alla modificazione della superficie dei locali è concessa dal Responsabile di Servizio previo accertamento dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) ed e) .
- 3) L'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio è concessa dal Responsabile di Servizio previo accertamento dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) , d) ed e) .
- 4) Le domande di autorizzazione (apertura, trasferimento dell'esercizio, modifica dei locali, subingresso) devono contenere tutte le notizie ed essere corredate da tutta la documentazione individuate del Responsabile del Servizio competente con apposita determinazione.

Articolo 4

**AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA –
COMPRESENZA DI ATTIVITÀ DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO - SOCIETÀ
INFRASETTORIALI**

- 1) Ad una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 (impresa artigiana), non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
- 2) In deroga al precedente punto 1, il Responsabile del Servizio può rilasciare ad una stessa impresa un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio dell'attività presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia svolta da persona in possesso della qualificazione professionale.
- 3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.
- 4) Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso, sull'autorizzazione amministrativa, dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
- 5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
- 6) Come previsto dall'art. 2, comma 7, della Legge 17.8.2005, n. 174, sull'attività di acconciatore, l'attività di estetista può essere svolta congiuntamente nello stesso esercizio, dalla stessa impresa o da imprese diverse, con l'attività di acconciatore, di cui alla predetta Legge. 174/2005, con il possesso di distinte autorizzazioni amministrative, purchè in ambienti distinti e separati. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti soggettivi e strutturali e igienico sanitari richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le attività in questione possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
- 7) Nel caso di esercizi con attività congiunta di estetista e di acconciatore una delle due attività potrà essere trasferita in altra sede; in tal caso devono essere rispettati i requisiti di cui ai successivi artt. 5 e 7.
- 8) In deroga ai punti precedenti, presso le convivenze, previo parere dell'A.S.L. 8, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di acconciatore congiunta a quella di estetista.
- 9) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista può essere svolto a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative distinte qualifiche professionali per svolgere le due attività. E' richiesto il possesso di distinti e separati ambienti.
- 10) Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per l'attività di estetista, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo art. 10.
- 11) In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di estetista sia quella di acconciatore, la voltura delle relative autorizzazioni è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali in capo al richiedente (in caso di ditta individuale) o ai soci o al direttore tecnico, a seconda del tipo di società. Qualora manchi la qualificazione professionale per l'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno (decorrente dalla data di subingresso) al fine di acquisire la qualificazione professionale ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare l'attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito della qualificazione professionale e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione quest'ultima decade.

Articolo 5

DISTANZA TRA ESERCIZI

- 1) L'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di estetista e per il trasferimento di quelli esistenti può essere rilasciata solo ed unicamente nel rispetto della distanza minima fra il nuovo esercizio da attivare o fra i nuovi locali nei quali trasferire l'esercizio e gli esercizi preesistenti .
- 2) La distanza minima tra esercizi, di cui al primo comma, compresi i casi di trasferimento, **viene determinata in metri 350**. La distanza è valutata con una tolleranza del 15% .

La distanza minima, determinata a norma del presente articolo, é accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale, misurato secondo quanto previsto dall'articolo 190 comma 2 del Codice della Strada, dalla metà dell'ingresso della sede richiesta a quella dell'ingresso dell'esercizio più vicino.

- 3) In caso di inutilizzabilità dei locali per demolizione, incendio o altre analoghe situazioni di forza maggiore quali sfratti esecutivi non determinati da morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato può essere consentito il trasferimento in altra sede . E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale, in deroga alla distanza minima di cui ai commi precedenti, in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, etc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, non imputabili al titolare dell'autorizzazione e da documentare adeguatamente.
- 4) Ai fini delle disposizioni del presente articolo non rileva l'attività di "manicure" e "pedicure estetico" svolta congiuntamente a quella di acconciatore, di cui alla Legge 17.08.2005, n. 174, i cui titolari possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di tali semplici prestazioni.
- 5) Le disposizioni di cui al presente articolo relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio delle attività di estetista all'interno di alberghi, discoteche, palestre, centri commerciali, istituti di ricovero, centri medici specializzati, ospedali, caserme, case di cura, convivenze.
- 6) Le autorizzazioni rilasciate all'interno di alberghi, ospedali, case di cura, palestre, istituti di ricovero, convivenze, piscine, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati, discoteche, non possono essere trasferite.

Articolo 6

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

- 1) Per l'istruttoria delle domande di autorizzazione per apertura, trasferimento dell'esercizio e modifica dei locali si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti e nel presente Regolamento.
- 2) I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3) Con la comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per apertura, trasferimento dell'esercizio e modifica dei locali,

vengono indicati gli incumbenti necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incumbenti, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilità dei locali (da documentare producendo copia del contratto di affitto dei locali o atto di acquisto registrato o dichiarazione del proprietario,), nel possesso del nullaosta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'attivazione dell'esercizio e nell'inizio dell'attività, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità da richiedersi prima della scadenza dei sei mesi.

Non si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della medesima legge 241/1990 ; è applicabile l'art. 2, comma 5, della stessa legge 241/1990.

- 4) Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso, nei modi e tempi di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- 5) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte.

Articolo 7

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) Per le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento in altri locali di quelli esistenti e per le modificazioni dei locali degli esercizi esistenti, è fissata la seguente superficie minima dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.): mq. 14 .
- 2) E' necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

Articolo 8

IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

- 1) I locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
 - a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività secondo la normativa vigente, comunque non inferiori a metri 2,70 ;
 - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. 8. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10);
 - c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.
- 2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in particolari casi (ad es. nel centro storico) anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a m 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.

Gli stessi devono essere dotati se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

- 3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990 n. 46. Gli impianti elettrici inoltre dovranno essere realizzati secondo la norma CEI 64-8/7 Sezione 710.
- 4) Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. 8, ex articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità; che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
 - b) presenza di impianti di climatizzazione o ventilazione forzata;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
- 5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido ben connesso liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo.
- 6) Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
- 7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303).
- 8) Tutti gli esercizi dove viene svolta l'attività devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
- 10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
- 11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi per attività estetiche:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati. I rasoi (lama normale e lunga) e gli altri ferri taglienti devono essere di tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. Le forbici e gli strumenti metallici non taglienti devono essere disinfettati per mezzo di calore o raggi ultravioletti. La disinfezione mediante raggi ultravioletti avviene in appositi apparecchi: gli strumenti vi devono essere collocati aperti e in modo che la radiazione ultravioletta incida direttamente sulla superficie disinfettante; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 160°C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) le spazzole devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- k) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- l) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

- m) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 metri/secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
 - n) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - o) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.
- 12) Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Le acque reflue provenienti dalle attività di estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa;

Articolo 8 BIS

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA E ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI

- 1) Fermo restando il divieto dell'attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante o di posteggio, la stessa può essere consentita presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento e previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 8 sull'attrezzatura e sulla strumentazione da utilizzare.
- 2) L'attività può esercitarsi anche su ammalati, a domicilio o presso luoghi di cura, purché non siano affetti da malattia infettiva in fase contagiosa e previo parere del medico di base per i malati a domicilio o del Direttore Sanitario per i ricoverati.
- 3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo ogni singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Articolo 8 TER

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

- 1) L'attività di estetista può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora sia autorizzata e risponda, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:
 - a) locali : devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente regolamento, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

- b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio : deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.
- 2) I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni di cui all'art. 8, punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, devono essere rispettate.
- 3) Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il subentro della titolarità dell'esercizio.

Articolo 8 QUATER

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

- 1) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 8 potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali sia per gli impianti sanitari e le attrezzature.

Articolo 9

SUBINGRESSO

- 1) Il subingresso nell'esercizio dell'attività di estetista, qualora non vi sia la modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad apposita domanda da parte dell'interessato che deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, comma 1. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la domanda di subingresso corredata da tutta la documentazione indicata nella determinazione del Responsabile del Servizio comunale competente di cui al precedente art. 3.
- 2) L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio.
- 3) Qualora il subentrante non presenti la domanda di subingresso entro il termine di sei mesi dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade inoltre dal diritto di esercitare l'attività del dante causa il subentrante che non attivi l'esercizio e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi dalla stipula del contratto di compravendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità da richiedersi prima della scadenza dei sei mesi.
- 4) Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, gli eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione

dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

- 5) Le autorizzazioni rilasciate all'interno di circoli privati, istituti di ricovero, ospedali, convivenze, caserme e enti, non possono essere oggetto di subingresso.

Articolo 10

CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE – DECADENZA REVOCA – CESSAZIONE

- 1) Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione dell'attività durante il periodo estivo o in altri particolari periodi.
- 2) Di ogni sospensione dell'attività dell'esercizio, non disciplinata dal precedente comma, deve essere data preventiva e giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per un mese e fino alla durata massima di 1 anno ; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
- 3) Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
- 4) Il Responsabile del Servizio può sospendere l'autorizzazione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla Legge e dal presente regolamento, e contestualmente notifica all'estetista apposita diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della sospensione , le cause che l'hanno motivata. Qualora, trascorso inutilmente tale termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause che hanno motivato la sospensione, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 5) L'autorizzazione é altresì revocata qualora:
 - a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo di un mese senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
 - b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo.
- 6) Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'attività venga esercitata in difformità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nella legge n. 1/1990 e nella L.R. n. 54/1992, e successive modifiche e integrazioni.
- 7) Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione restituendo l'autorizzazione.

Articolo 11

OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI, DICHIARAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA'

- 1) Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve essere inoltre esposto in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio, durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario dell'attività.
- 2) L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco.

Articolo 12

VIGILANZA

- 1) Al fine dell'applicazione e del rispetto del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolge l'attività disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 13

SANZIONI

- 1) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
- 2) In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, il Responsabile del Servizio può inoltre ordinare, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.
- 3) L'esercizio dell'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti o senza l'autorizzazione è punito con le sanzioni previste dalla Legge 1/1990 e dalla Legge Regionale 54/1992.
- 4) Il Responsabile del Servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività prevista dal presente Regolamento quando essa venga esercitata senza la prescritta autorizzazione. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

Articolo 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le imprese e le attività di cui all'art. 1 già esistenti, che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

- 2) Le attività in qualsiasi modo esercitate sotto qualsiasi forma e natura giuridica che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 1/1990 e alla L.R. 54/1992, devono essere considerate soggette al presente Regolamento.